



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GENTILE e COMPAGNA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 MAGGIO 2010

Istituzione del Dipartimento per la tutela dei diritti
delle persone con disabilità

ONOREVOLI SENATORI. - I soggetti disabili nel mondo sono sempre più numerosi e, solo in Italia, ce ne sono quasi 6 milioni. Tra questi, una minima parte riceve servizi e sostegni adeguati. C'è, inoltre, una forte discriminazione che si registra nel mondo del lavoro, in cui la disoccupazione raggiunge anche il 76 per cento per le persone affette da disabilità.

Questi dati sono stati resi noti all'atto della firma, avvenuta il 30 marzo 2007, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, e di cui il nostro Paese è stato uno dei principali promotori. L'Italia, infatti, ha svolto fin dall'inizio un ruolo di partecipazione al processo di redazione e la legislazione nazionale attualmente vigente risulta coerente con le finalità della convenzione e l'impostazione dei suoi temi principali (istruzione, lavoro, accessibilità).

La realtà in cui ci troviamo, tuttavia, è molto diversa e se si effettua una verifica in concreto di ciò che è stato fatto, il nostro Paese non si distingue molto quanto ad iniziative efficaci per l'effettivo inserimento delle persone con disabilità nella vita sociale.

Dal punto di vista della nostra normativa in materia, oltre ai principi costituzionali che riconoscono i diritti delle persone disabili all'educazione, all'istruzione ed allo studio, alla salute ed al lavoro, vi sono alcune leggi che hanno fornito una disciplina organica del tema in oggetto. Ci si riferisce, *in primis*, alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate», quindi alla legge 12 marzo 1999, n. 68 concernente «Norme per il diritto al lavoro dei disabili» ed, infine, alla legge quadro 8 novembre 2000, n. 328, per

la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

La normativa appena richiamata reca una disciplina esaustiva della materia dal punto di vista sostanziale, tuttavia, vi sono alcune lacune dal punto di vista applicativo.

In questo senso si colloca il presente disegno di legge, che istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un Dipartimento per la tutela delle persone disabili, al fine di dare concreto riconoscimento ai diritti dei soggetti portatori di *handicap*, così come specificato all'articolo 1 del presente provvedimento.

L'articolo 2 elenca le funzioni proprie della struttura che qui si crea. Tra queste, oltre ai poteri di vigilanza e di controllo sull'applicazione delle leggi a favore dei disabili ed alle funzioni di garante della corretta erogazione delle prestazioni inerenti il diritto alla salute, all'istruzione ed alla formazione professionale - ai fini del recupero, dell'integrazione scolastica e sociale e dell'inserimento nel mondo del lavoro di tali soggetti -, si segnala l'impegno concreto del Dipartimento nelle operazioni di controllo, da effettuarsi a campione, della destinazione dei finanziamenti, della correttezza dei bilanci delle associazioni di rappresentanza dei soggetti portatori di *handicap*, con eventuale segnalazione dell'associazione inadempiente all'Agenzia delle entrate ed alle altre Autorità che siano preposte ai controlli.

Si sottolinea, inoltre, l'importante compito, del Dipartimento, di verificare l'esistenza di falsi invalidi, attraverso segnalazione o accertamento a campione, anche con l'ausilio di enti statali.

L'articolo 3, infine, delinea la struttura dell'organismo che, con il presente disegno

di legge, si va ad istituire. È previsto che il capo dipartimento, il cui mandato è triennale e non è rinnovabile, sia nominato direttamente dal Presidente del Consiglio.

Si stabilisce che dell'organo in questione facciano parte tre funzionari, appartenenti al ruolo dirigenziale, provenienti dai Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e della salute e dal Dipartimento per le pari opportunità, in modo tale da consentire un'equa rappresentanza delle amministrazioni competenti in materia.

Sono, infine, demandate ad un regolamento, da emanarsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, le modalità attraverso le quali disciplinare il distacco dei funzionari dalle rispettive amministrazioni di appartenenza, con la previsione che, al termine del triennio, i medesimi soggetti siano sostituiti da altri funzionari, di pari livello, con le stesse competenze e provenienti dalla medesima istituzione pubblica. Tale previsione normativa ha lo scopo di non aggiungere alcun costo per la finanza pubblica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Dipartimento per la tutela dei diritti delle persone con disabilità)

1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Dipartimento per la tutela dei diritti delle persone con disabilità accertata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di seguito denominato «Dipartimento», al fine di dare concreto riconoscimento ai diritti di tali persone.

Art. 2.

(Funzioni del Dipartimento)

1. Il Dipartimento svolge le seguenti funzioni:

a) vigila sull'applicazione delle leggi a favore delle persone con disabilità;

b) raccoglie le segnalazioni avanzate dai soggetti interessati o dalle associazioni che li rappresentano ed, eventualmente, assume tutte le misure necessarie ad assicurare la corretta applicazione della normativa in materia di disabilità;

c) assicura che alle persone con disabilità siano erogate le prestazioni inerenti al diritto alla salute, all'istruzione ed alla formazione professionale ed, in generale, qualsiasi tipo di prestazione finalizzata al recupero, all'integrazione scolastica e sociale ed all'inserimento nel mondo del lavoro;

d) denuncia i fatti configurabili come reati perseguibili d'ufficio, dei quali viene a conoscenza nell'esercizio o a causa delle proprie funzioni;

e) cura la diffusione al pubblico delle norme che regolano la materia e delle rela-

tive finalità, prevedendo, altresì, nelle scuole di ogni ordine e grado, che gli insegnanti informino e sensibilizzino gli studenti sul problema della disabilità;

f) controlla, a campione, la destinazione dei finanziamenti, la correttezza dei bilanci e dei documenti contabili delle associazioni di rappresentanza di persone con disabilità, segnalando, eventualmente, l'associazione inadempiente all'Agenzia delle entrate ed alle altre autorità preposte ai controlli;

g) verifica l'esistenza di falsi invalidi dietro segnalazione e su indagine a campione, anche avvalendosi della collaborazione di enti statali.

Art. 3.

(Composizione del Dipartimento)

1. Il Dipartimento è composto da:

a) un capo Dipartimento, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il cui mandato dura tre anni ed è rinnovabile solo una volta;

b) tre funzionari di livello dirigenziale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con competenza specifica in materia di lavoratori disabili;

c) tre funzionari di livello dirigenziale del Ministero della salute, con competenza specifica in materia di disabilità;

d) tre funzionari di livello dirigenziale del Dipartimento delle pari opportunità.

2. Con regolamento, da emanarsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di distacco dei funzionari di cui al comma 1 dalle rispettive amministrazioni di appartenenza ed è, altresì, previsto che al termine di tre anni i funzionari di cui al comma 1 siano sostituiti da altri funzionari, di pari livello e della medesima amministrazione di appartenenza.

